

COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO
per l'applicazione
delle SANZIONI
AMMINISTRATIVE
in materia di
TRIBUTI COMUNALI

*approvato con deliberazione
CC. n. 52 dd. 22.10.1998
modificato con deliberazioni
C.C. n. 04 dd.28.01.1999
C.C. n. 07 dd. 02.03.2007*

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune di Paularo in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, e successive modifiche ed integrazioni, in vigore dal 1° aprile 1998, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, e successive modifiche ed integrazioni, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e che si applicano ai tributi di seguito indicati e di competenza del Comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- a) Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- b) Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- c) Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- d) Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni;
- e) Imposta Comunale sugli Immobili.

2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina transitoria.

TITOLO II

PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri dettati dal codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. In ogni caso l'individuazione dell'autore della violazione e degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione, è effettuata in conformità al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

6. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6 **Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di un errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purchè però l'errore non sia stato determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè di indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7 **Concorso di persone**

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8 **Concorso di violazioni**

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sola sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.

2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.

3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà.
5. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9 **Violazioni continuate**

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di un quarto.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà.
4. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
5. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
6. La sanzione conseguente alla rinuncia dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10 **Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave**

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve avere riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
 - a) del 20 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione;
 - b) del 30 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento.
4. Nei caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione è ridotto secondo le percentuali previste per ciascun tributo ed indicate nel successivo titolo IV.

Art. 12

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

4. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

5. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

6. Il pagamento della sanzione, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

7. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

8. Se la violazione è stata commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

9. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il Comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti di valore dell'azienda e del ramo dell'azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito residuo che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici del Comune.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorchè essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

1. Su richiesta del concessionario, presentata al Comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definte per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'esistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione di inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o irrogazione, al fine di recuperare gli importi

ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE

Art. 17

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti per legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 18

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;

b) produzione delle deduzioni difensive;

c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lett. a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo.

Art. 19 Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 20 Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati ai precedenti artt. 17 e 18 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

3. Non è dovuto alcun pagamento quanto l'importo complessivo del tributo evaso e/o delle sanzioni e/o degli interessi dovuti risulta inferiore a € 1200;

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

5. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giudiziale.

Art. 21
Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il Comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22

Sanzioni per omessa dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Lire 100.000.= (€ 51,65).
2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 125 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le Lire 150.000.= (77,47);
 - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le Lire 300.000.= (€ 154,94);
 - c) si applica la sanzione pari al 175 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le Lire 600.000.= (€ 309,87);
 - d) si applica la sanzione pari al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 23

Sanzioni per infedele dichiarazione

1. Per la presentazione della dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuti.
2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 62,5 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuti;
 - b) si applica la sanzione pari al 75 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 50 per cento e fino al 75 per cento dell'imposta o del diritto dovuti;
 - c) si applica la sanzione pari al 87,5 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 75 per cento dell'imposta o del diritto

dovuti;

d) si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 24

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto

1. Si considerano errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, l'errore e l'omissione che attengono:

- a) all'indicazione del codice fiscale;
- b) alla sottoscrizione della dichiarazione;
- c) all'indicazione delle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato;
- d) all'indicazione dell'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

2. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000.= (€ 51,65).

3. La sanzione amministrativa è applicata in misura pari a Lire 200.000.= (€ 103,29) qualora la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono agli elementi di cui alle lett. c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Art. 25

Sanzioni per omesso, parziale e tardivo pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. Per il ritardato pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma, avuto riguardo alle circostanze previste dall'art. 16 del presente regolamento;

3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a un Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 26

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto

1. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di Lire 200.000.= (€ 103,29).

2. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Lire 300.000.= (€ 154,94).

Art. 27 **Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative indicate nel presente capo, ad esclusione di quelle applicabili ai sensi della lett. d) del comma 2, dei precedenti artt. 22 e 23 e del precedente art. 25, possono essere ridotte del 25%, ove ciò sia giustificato:

a) dalla condotta dell'agente rivolta ad attenuare le conseguenze della violazione mediante la presentazione della dichiarazione, anche di variazione, o di una dichiarazione integrativa a rettifica della precedente, in caso di dichiarazione infedele, oltre di termini indicati all'art. 16 del presente regolamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

b) dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, favorendo l'attività di accertamento;

c) dalle condizioni economiche e sociali: in tal caso l'interessato trasmetterà apposita autocertificazione attestante le disagiate condizioni economiche e sociali ed il Comune accerterà la sussistenza di tali condizioni mediante il servizio socio assistenziale.

2. Se si verificano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

a) al 50 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;

b) al 25 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

Art. 28 **Interessi moratori**

1. Per l'applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di Imposta sulla Pubblicità e di Diritto sulle Pubbliche Affissioni si opera rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 bis del regolamento generale delle entrate comunali.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 29

Sanzioni per omessa denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa dovuta, con un minimo di Lire 100.000.= (€ 51,65).

2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 100 per cento della tassa dovuta per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 125 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 150.000.= (€ 77,47);

b) si applica la sanzione pari al 150 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 300.000.= (€ 154,94);

c) si applica la sanzione pari al 175 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 600.000.= (€ 309,87);

d) si applica la sanzione pari al 200 per cento della tassa dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

3. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 100 per cento della tassa dovuta per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 125 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 50.000.= (€ 25,82);

b) si applica la sanzione pari al 150 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 100.000.= (€ 51,65);

c) si applica la sanzione pari al 175 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 200.000.= (€ 103,29);

d) si applica la sanzione pari al 200 per cento della tassa dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 30

Sanzioni per infedele denuncia

1. Per la presentazione della denuncia infedele, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della tassa dovuta.

2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 50 per cento della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 62,5 per cento della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento della tassa dovuta;

b) si applica la sanzione pari al 75 per cento della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 50 per cento e fino al 75 per cento della tassa dovuta;

c) si applica la sanzione pari al 87,5 per cento della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 75 per cento della tassa dovuta;

d) si applica la sanzione pari al 100 per cento della tassa dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 31

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

1. Si considerano errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione della tassa, l'errore e l'omissione che attengono:

a) all'indicazione del codice fiscale;

b) alla sottoscrizione della denuncia;

c) all'indicazione delle caratteristiche dell'occupazione;

d) all'indicazione dell'ubicazione dell'occupazione.

2. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000.= (€ 51,65).

3. La sanzione amministrativa è applicata in misura pari a Lire 200.000.= (€ 103,29) qualora la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono agli elementi di cui alle lett. c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Art. 32

Sanzioni per omesso, parziale e tardivo pagamento della tassa

1. Per l'omesso pagamento, in tutto o in parte, della tassa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. Per il ritardato pagamento, in tutto o in parte, della tassa, si applica la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma, avuto riguardo alle circostanze previste dall'art. 16 del presente regolamento;

3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a un Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 33

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa

1. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di Lire 200.000.= (€ 103,29).

2. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Lire 300.000.= (€ 154.94).

Art. 34

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative indicate nel presente capo, ad esclusione di quelle applicabili ai sensi della lett. d) dei commi 2 e 3, del precedente art. 29, della lett. d) del comma 2, del precedente art. 30 e del precedente art. 32, possono essere ridotte del 25%, ove ciò sia giustificato:

a) dalla condotta dell'agente rivolta ad attenuare le conseguenze della violazione mediante la presentazione della denuncia, anche di variazione, o di una denuncia integrativa a rettifica della precedente, in caso di denuncia infedele, oltre di termini indicati all'art. 16 del presente regolamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

b) dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, favorendo l'attività di accertamento;

c) dalle condizioni economiche e sociali: in tal caso l'interessato trasmetterà apposita autocertificazione attestante le disagiate condizioni economiche e sociali ed il Comune accerterà la sussistenza di tali condizioni mediante il servizio socio assistenziale.

2. Se si verificano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

a) al 50 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;

b) al 25 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

Art. 35

Interessi moratori

1. Per l'applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si opera rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 bis del regolamento generale delle entrate comunali.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 36

Sanzioni per omessa denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa dovuta.
2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 100 per cento della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 125 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 250.000.= (€ 129,11);
 - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 500.000.= (€ 258,23);
 - c) si applica la sanzione pari al 175 per cento della tassa dovuta se il loro ammontare supera le Lire 1.000.000.= (€ 516,46);
 - d) si applica la sanzione pari al 200 per cento della tassa dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 37

Sanzioni per infedele denuncia

1. Per la presentazione della denuncia infedele, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della tassa dovuta.
2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 50 per cento della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 62,5 per cento della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento della tassa dovuta;
 - b) si applica la sanzione pari al 75 per cento della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 50 per cento e fino al 75 per cento della tassa dovuta;
 - c) si applica la sanzione pari al 87,5 per cento della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 75 per cento della tassa dovuta;
 - d) si applica la sanzione pari al 100 per cento della tassa dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 38

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

1. Si considerano errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione della tassa, l'errore e l'omissione che attengono:

a) alla sottoscrizione della denuncia, anche di variazione;

b) all'indicazione dell'ubicazione dei locali o aree denunciate.

2. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Lire 50.000.= (€ 25,82).

3. La sanzione amministrativa è applicata in misura pari a Lire 100.000.= (€ 51,65) qualora la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono agli elementi di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo.

Art. 39

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione di questionari

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di Lire 50.000.= (€ 25,82).

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la sanzione è applicata per un importo superiore a Lire 50.000.= (€ 25,82), ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione di Lire 100.000.= (€ 51,65) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione o la riduzione della tassa;

b) si applica la sanzione di Lire 200.000.= (€ 103,29) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata per un importo superiore a Lire 50.000.= (€ 25,82) ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a Lire 100.000.= (€ 51,65) per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a locali o aree;

b) si applica la sanzione pari a Lire 200.000.= (€ 103,29) per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a locali o aree.

Art. 40
Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative indicate nel presente capo, ad esclusione di quelle applicabili ai sensi della lett. d) del comma 2, dei precedenti artt.36 e 37, possono essere ridotte del 25%, ove ciò sia giustificato:

a) dalla condotta dell'agente rivolta ad attenuare le conseguenze della violazione mediante la presentazione della denuncia, anche di variazione, o di una denuncia integrativa a rettifica della precedente, in caso di denuncia infedele, oltre di termini indicati all'art. 16 del presente regolamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

b) dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, favorendo l'attività di accertamento ed acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari;

c) dalle condizioni economiche e sociali: in tal caso l'interessato trasmetterà apposita autocertificazione attestante le disagiate condizioni economiche e sociali ed il Comune accerterà la sussistenza di tali condizioni mediante il servizio socio assistenziale.

2. Se si verificano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

a) al 50 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;

b) al 25 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

Art. 41
Interessi moratori

1. Per l'applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni, ex addizionale E.C.A. e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si opera rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 bis del regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 42
Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 si osservano le norme stabilite in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 43

Sanzioni per omessa denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Lire 200.000.=.

Art. 44

Sanzioni per infedele denuncia

1. Per la presentazione della denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento dell'imposta dovuta.

Art. 45

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della imposta

1. Si considerano errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta, l'errore e l'omissione che attengono:

a) all'indicazione del codice fiscale;

b) alla sottoscrizione della denuncia;

c) all'indicazione della superficie dell'insediamento o degli insediamenti produttivi; si considera errata indicazione quando, pur rientrando nella stessa classe di superficie dichiarata, la stessa risulta indicata in misura inferiore a oltre 10 mq. rispetto a quella constatata;

d) all'indicazione del reddito di riferimento; si considera errata indicazione quando, pur rientrando nella stessa fascia di reddito, lo stesso risulta indicato in misura inferiore rispetto a quello accertato;

2. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000.= a Lire 500.000.=.

Art. 46

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione di questionari

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000.=.

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la sanzione amministrativa è applicata per un importo superiore a Lire 100.000.=, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione di Lire 200.000.= se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti il settore dell'attività svolta;

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata per un importo superiore a Lire 100.000.= ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a Lire 200.000.= per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti alla superficie dell'insediamento produttivo;

b) si applica la sanzione pari a Lire 400.000.= per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti alla superficie dell'insediamento produttivo.

Art. 47

Sanzioni per omesso, parziale e tardivo pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. Per il ritardato pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma, avuto riguardo alle circostanze previste dall'art. 16 del presente regolamento;

3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a un Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 48

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di Lire 200.000.=

2. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Lire 300.000.=.

Art. 49

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative indicate nel presente capo, ad esclusione di quelle applicabili ai sensi del precedente art. 47, possono essere ridotte del 25%, ove ciò sia giustificato:

a) dalla condotta dell'agente rivolta ad attenuare le conseguenze della violazione mediante la presentazione della denuncia, anche di variazione, o di una denuncia integrativa a rettifica della precedente, in caso di denuncia infedele, oltre di termini indicati all'art. 16 del presente regolamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

b) dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, favorendo l'attività di accertamento ed acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari;

c) dalle condizioni economiche e sociali: in tal caso l'interessato trasmetterà apposita autocertificazione attestante le disagiate condizioni economiche e sociali ed il Comune accerterà la sussistenza di tali condizioni mediante il servizio socio assistenziale.

2. Se si verificano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

a) al 50 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;

b) al 25 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

Art. 50

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni si applicano gli interessi di mora nelle misure previste dall'art. 7, comma 3, della Legge 11 marzo 1988 n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 51

Sanzioni per omessa dichiarazione o denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Lire 100.000.= (€ 51,65).
2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 100 per cento dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 125 per cento dell'imposta dovuta se il loro ammontare supera le Lire 250.000.= (€ 129,11);
 - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento dell'imposta dovuta se il loro ammontare supera le Lire 500.000.= (€ 258,23);
 - c) si applica la sanzione pari al 175 per cento dell'imposta dovuta se il loro ammontare supera le Lire 1.000.000.= (€ 516,46);
 - d) si applica la sanzione pari al 200 per cento dell'imposta dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 52

Sanzioni per infedele dichiarazione o denuncia

1. Per la presentazione della denuncia infedele, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta dovuta.
2. La sanzione amministrativa è applicata in misura superiore al 50 per cento dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 62,5 per cento della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento dell'imposta dovuta;
 - b) si applica la sanzione pari al 75 per cento della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 50 per cento e fino al 75 per cento dell'imposta dovuta;
 - c) si applica la sanzione pari al 87,5 per cento della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 75 per cento dell'imposta dovuta;
 - d) si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta dovuta se il trasgressore o i soggetti obbligati in solido abbiano tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività di accertamento.

Art. 53

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della imposta

1. Si considerano errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta, l'errore e l'omissione che attengono:

- a) all'indicazione del codice fiscale del contribuente, del denunciante se diverso dal contribuente, dei contitolari in caso di dichiarazione congiunta;
- b) all'indicazione dei dati relativi al contribuente, al denunciante se diverso dal contribuente;
- c) alla sottoscrizione della dichiarazione o denuncia;
- d) all'indicazione dei dati relativi all'identificazione degli immobili dichiarati o denunciati.

2. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000.= (€ 51,65).

3. La sanzione amministrativa è applicata in misura pari a Lire 200.000.= (€ 103,29) qualora la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono agli elementi di cui alla lett. d) del comma 1 del presente articolo.

Art. 54

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione di questionari

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000.= (€ 51,65).

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la sanzione è applicata per un importo superiore a Lire 100.000.= (€ 51,65), ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione di Lire 200.000.= (€103,29) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione o la riduzione della tassa;

b) si applica la sanzione di Lire 400.000.= (€ 206,58) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti della ruralità.

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata per un importo superiore a Lire 100.000.= (€ 51,65) ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a Lire 200.000.= (€ 103,29) per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili soggetti all'imposta diversi da quelli destinati all'abitazione principale;

b) si applica la sanzione pari a Lire 400.000.= (€ 206,58) per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili soggetti all'imposta diversi da quelli destinati all'abitazione principale.

Art. 55

Sanzioni per omesso, parziale e tardivo pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. Per il ritardato pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma, avuto riguardo alle circostanze previste dall'art. 16 del presente regolamento;
3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a un Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 56

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di Lire 200.000.= (€ 103,29).
2. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Lire 300.000.= (€ 154,94).

Art. 57

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative indicate nel presente capo, ad esclusione di quelle applicabili ai sensi della lett. d) del comma 2, dei precedenti artt. 51 e 52 e del precedente art. 55, possono essere ridotte del 25%, ove ciò sia giustificato:
 - a) dalla condotta dell'agente rivolta ad attenuare le conseguenze della violazione mediante la presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, o di una dichiarazione o denuncia integrativa a rettifica della precedente, in caso di dichiarazione o denuncia infedele, oltre di termini indicati all'art. 16 del presente regolamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
 - b) dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, favorendo l'attività di accertamento ed acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari;

c) dalle condizioni economiche e sociali: in tal caso l'interessato trasmetterà apposita autocertificazione attestante le disagiate condizioni economiche e sociali ed il Comune accerterà la sussistenza di tali condizioni mediante il servizio socio assistenziale.

2. Se si verificano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

a) al 50 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;

b) al 25 per cento se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

Art. 58

Interessi moratori

1. Per l'applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili si opera rinvio alle disposizioni di cui all'art. 16 bis del regolamento generale delle entrate comunali.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare concernenti le violazioni commesse prima del 1° aprile 1998, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471 e 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.
2. Ai provvedimenti di cui al comma 1 si applicano tutte le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 60

Norme transitorie

1. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il processo di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, nonchè la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente comma 1 del presente articolo.

Art. 61

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 62

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.